



NOTE SULLA SEGNALETICA

La segnaletica deve essere conforme con quanto previsto dal D.Lgs. n. 285/1992 recante "Nuovo codice della strada", dal D.P.R. n. 495/1992 recante "Regolamento di Esecuzione" e successive modifiche e/o integrazioni.

I segnali da impiegare vengono specificati nei seguenti articoli del C.d.S.:

- segnali verticali (art. 39);
- segnali orizzontali (art. 40);
- segnali luminosi (art. 41);
- segnali complementari (art. 42).

I segnali verticali devono essere tipizzati da forma, dimensione, colore e caratteristiche conformi alle regole del D.P.R. n. 495/1992. I segnali devono essere ubicati all'inizio della zona o del punto in cui è richiesto un determinato comportamento e la misura minima dello spazio di avvistamento dei segnali di pericolo e di prescrizione è in funzione della tipologia di strada, secondo l'art. 70 del D.P.R. I segnali verticali sono installati, di norma, sul lato destro della strada e possono essere ripetuti sul lato sinistro ovvero installati su isole spartitraffico o al di sopra della carreggiata. I segnali da ubicare sul lato della sede stradale deve avere il bordo verticale interno a distanza non inferiore a 0,30 m e non superiore a 1,00 m dal ciglio del marciapiede o dal bordo esterno della banchina. I sostegni verticali dei segnali devono essere collocati a distanza non inferiore a 0,50 m dal ciglio del marciapiede o dal bordo esterno della banchina; in presenza di barriere i sostegni possono essere ubicati all'esterno delle barriere medesime, purché non si determinino sporgenze rispetto alle stesse.

L'altezza minima dei segnali laterali è di 0,60 m e la massima è di 2,20 m mentre i segnali collocati al di sopra della carreggiata devono avere un'altezza minima di 5,10 m.

I segnali di pericolo devono essere installati, di norma, ad una distanza di 150 m dal punto di inizio del pericolo segnalato mentre i segnali di prescrizione devono essere installati in corrispondenza o il più vicino possibile a punto in cui inizia la prescrizione. I segnali di dare precedenza (e fermarsi e dare precedenza) devono essere posti in prossimità del limite della carreggiata della strada che gode del diritto di precedenza e comunque a distanza non superiore a 25 m da esso fuori dai centri abitati e 10 m nei centri abitati. I segnali che indicano la fine del divieto o dell'obbligo devono essere installati in corrispondenza o il più vicino possibile al punto in cui cessa il divieto o l'obbligo stesso.

I segnali orizzontali devono essere dotati di caratteristiche conformi a quanto previsto dall'art. 137 del D.P.R. n. 495/1992. Le strisce longitudinali a servizio di separazione dei sensi di marcia o delle corsie di marcia devono presentare una larghezza minima di 15 cm per le autostrade e per le strade extraurbane principali, di 12 cm per le strade extraurbane secondarie, urbane di scorrimento ed urbane di quartiere e di 10 cm per le strade locali. Le strisce longitudinali di margine della carreggiata devono avere una larghezza minima di 25 cm per le autostrade e le strade extraurbane principali, ad eccezione delle rampe, di 15 cm per le rampe delle autostrade e delle strade extraurbane principali, per le strade extraurbane secondarie, urbane di scorrimento ed urbane di quartiere e di 12 cm per le strade locali. Le strisce longitudinali possono essere continue e discontinue e la lunghezza dei tratti e dei relativi intervalli è in funzione dell'ambito di applicazione, coerentemente con quanto riportato nell'art. 138 del D.P.R. n. 495/1992.

